



TRIBUNALE DI SONDRIO
Presidenza

N. 784 Prot.

Sondrio, 30 APR. 2020

Ai Magistrati dell'Ufficio del Giudice di pace

Al Presidente della Sezione promiscua

Alla Procura della Repubblica

Sede

All'Ordine degli Avvocati e Camera Penale di Sondrio

Al Funzionario Responsabile dell'Ufficio del Giudice di pace

All'Ufficio NEP

Sede

p.c. Al Presidente Corte Appello Milano

Al CSM VII Commissione - Roma

Alle RSU e OOSS - Sede

Alla Prefettura di Sondrio

Oggetto: misure organizzative per la gestione delle udienze dei giudici di pace del Circondario del Tribunale di Sondrio e regolamentazione dei servizi amministrativi negli uffici, alla luce della emergenza sanitaria COVID-19 e in base a quanto disposto dai d.l. n. 18 del 17.03.2020 e n. 23 dell'8.04.2020 per il periodo dal 12.05.20 al 30.06.2020, ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Si comunicano le misure organizzative di cui all'oggetto adottate con Ordine di servizio n. 20/2020 in data 30/04/2020.

Tale documento è chiamato a disciplinare, ex art. 83 commi 6 e 7 D.L. 18/2020, lo svolgimento delle udienze civili e penali nel periodo 12 maggio - 30 giugno 2020, nonché nel

diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Resta inteso, come si ricava dal successivo comma 8 D.L. 18/2020, che per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Si evidenzia, da ultimo, come si ricava dalle Linee guida del C.S.M. (Prot.5102/2020 del 27.3.2020), che trattasi di strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati.


Si dispone la pubblicazione anche sul sito web del Tribunale

Cordialità.

Sondrio , 30 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

Dr. Giorgio Barbuto





TRIBUNALE DI SONDRIO

N. 20/2020
ORDINI DI FEBBRAIO

OGGETTO: *protocollo per l'adozione di misure organizzative per la gestione delle udienze dei giudici di pace del Circondario del Tribunale di Sondrio e regolamentazione dei servizi amministrativi negli uffici, alla luce della emergenza sanitaria COVID-19 e in base a quanto disposto dai d.l. n. 18 del 17.03.2020 e n. 23 dell'8.04.2020 per il periodo dal 12.05.20 al 30.06.2020.*

Preso atto dell'entrata in vigore, in data 17.03.2020 del d.l. n. 18 del 17.03.2020 e in data 9.04.2020 del d.l. n. 23 dell'8.04.2020 finalizzati a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia ordinaria;

rilevato, con specifico riferimento ai procedimenti civili e penali, che il combinato disposto degli art. 83, d.l. 18 del 17.03.2020 e art. 36 del d.l. n. 23 dell'8.04.2020 disciplina due periodi, di cui il primo va dal 9.03.2020 all'11.05.2020 e il secondo dal 12.05.2020 al 30.06.2020;

considerato che, nello specifico e per quanto qui rileva, dal 9.03.2020 all'11.05.2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11.05.2020; nonché dal 9.03.2020 all'11.05.2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, salvo quanto disposto all'art. 83, comma 3, d.l. n. 18/20;

letto l'art. 83, comma 7, d.l. n. 18/20, nonché le linee guida del CSM del 26.3.2020, lett. D);

rilevato che la normativa sopra richiamata, con riferimento alle attività processuali non differite e per i periodi in questione, individua tre modalità procedurali di udienza:

- 1) partecipazione telematica scritta-documentale (cartolare);
- 2) partecipazione in videochiamata con il sistema *software* "Teams di Microsoft" o "Skype Business" (da remoto);
- 3) partecipazione *in presentia* (quest'ultima non espressamente prevista dal d.l. n. 18/20, né richiamata dal CSM);

ferma restando l'autonomia decisionale del giudice con riferimento alla concreta gestione dell'udienza, per il rispetto delle ben note esigenze di natura sanitaria (cd. droplet);

richiamate le Linee guida del C.S.M. (prot. 5102/2020) anche per quanto concerne la procedura cd. partecipata; preso, quindi, atto e recepite le indicazioni operative segnalate dai Magistrati dell'Ufficio GdP e dal Funzionario del settore (v. mail del 24 aprile e del 29 aprile 2020);

INDICA

quanto segue:

PERIODO DAL 12.05.2020 AL 30.06.2020

INDICAZIONI GENERALI PER IL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO

1) Trattazione “da remoto” (art. 83, comma 7, lett. f, d.l. n. 18/2020)

- Esclusa, allo stato degli atti, la possibilità della trattazione con il deposito telematico di note ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, d.l. n. 18/20 (essendo i fascicoli soltanto cartacei e non essendo telematico il processo civile trattato dai giudici di pace), se ricorrenti le condizioni di cui si dirà al capoverso successivo, possono essere trattati “da remoto” ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), d.l. n. 18/20 qualunque tipo di procedimento fissato, ma nel numero di massimo di 10 fascicoli ad intervalli di mezz'ora l'uno dall'altro.

A tal fine, però, è necessario che gli uffici siano dotati di connessione *internet*, che i giudici siano in possesso di *computer* portatili (anche personali) dotati di microfono e telecamera, nonché abbiano attivi gli *account* giustizia messi a loro disposizione dal Ministero per ottenere le licenze temporanee di *Office*. Inoltre, per tale modalità devono essere necessariamente utilizzati collegamenti individuati e regolati con provvedimento del direttore DGSIA, cioè “*Skype for Business*” o “*Teams*”.

- Considerato, però, che come sopra evidenziato - allo stato, con riserva di verifica continua di eventuali cambiamenti che dovessero avvenire - gli uffici non sono in possesso di tutti i requisiti richiesti e sopra elencati, nonché considerato che l'udienza da remoto comunque non escluderebbe del tutto la necessità per le parti e i loro difensori di accedere alle cancellerie (così vanificando in parte la tutela della salute perseguita con le udienze a distanza) ad esempio per la costituzione, per il ritiro e il deposito delle produzioni di parte e di eventuali documenti esibiti in udienza, per il ritiro di copie del verbale che resta comunque cartaceo, ecc. si ritiene ragionevole rimandare ad una fase successiva l'eventuale regolamentazione specifica delle modalità di celebrazione delle udienze da remoto.

2) TRATTAZIONE *IN PRESENTIA*

Nonostante la normativa di urgenza preveda la trattazione c.d. tradizionale delle udienze come ipotesi residuale, si ritiene che la stessa sia l'unica allo stato possibile presso gli uffici del g.d.p. del Circondario, con l'adozione però di tutte le misure necessarie per la tutela della salute e finalizzate a scongiurare il pericolo di contagio che vadano anche oltre il termine fissato al 30.06.2020.

nell'ottica di evitare in futuro assembramenti, anche fissando un tetto massimo di fascicoli da trattarsi ad ogni udienza.

Pertanto, in riferimento al **SETTORE CIVILE:**

dal 12.05.2020 al 30.06.2020 non deve mai superarsi il numero di **15 fascicoli** ad udienza (con esclusione dei soli rinvii per mancata comparizione) da esaminarsi nell'ambito di tre fasce orarie (9:30-10:30; 10:40-11:40; 11:50-12:50).

All'interno di ogni fascia oraria la trattazione di ogni singolo processo sarà cadenzata, secondo le indicazioni dei g.d.p. competenti, e la disamina di ogni procedura non dovrà durare oltre i 10 minuti. Qualora detta trattazione richieda un tempo superiore, il giudice rinvierà la causa a data successiva, sempre tenendo conto dei limiti numerici.

Dato atto che per le note esigenze di distanziamento sociale, alla luce delle strutture logistiche dell'Ufficio del GdP, non potranno essere trattate le cause di opposizione a sanzioni amministrative ex lege 689/81, in quanto le stesse prevedono la presenza di parti personalmente; che parimenti non potranno essere trattate le cause ordinarie in cui è prevista la presenza delle parti personalmente o l'escussione di testimoni; verranno tenute, pertanto, le prime udienze, le udienze di trattazione con la presenza di soli avvocati, le udienze di precisazione delle conclusioni e discussioni.

Al fine di agevolare la speditezza dell'udienza, con il conseguente rispetto dei tempi previsti, le parti sono autorizzate a depositare in udienza (e non prima) verbale dattiloscritto contenente conclusioni e difese.

Le parti si presenteranno davanti all'aula di udienza non prima di 5 minuti dall'inizio della stessa e prima di detto tempo non sono autorizzate ad accedere all'edificio; ovviamente sarà possibile entrare in aula solo al termine della causa precedente.

I fascicoli da trattare saranno individuati, preferibilmente, partendo dalle cause di più antica iscrizione a ruolo.

A partire dal 1.7.2020 (e con riserva di modificare le presenti indicazioni in base alla eventuale normativa emergenziale e alla situazione dei contagi) sino alla ripresa post periodo feriale, ad ogni udienza di rinvio non dovrà superarsi il numero di 21 fascicoli comprese le prime udienze (e con esclusione dei soli rinvii per mancata comparizione), da trattarsi nelle suddette tre fasce orarie.

- 1) i responsabili di cancelleria individueranno celermente le date di rinvio dei fascicoli in eccedenza secondo i criteri sopra individuati e ne cureranno la tempestiva comunicazione alle parti indicando anche la fascia oraria nella quale è inserito il procedimento;
- 2) le parti che a tre giorni dalla data prevista per l'udienza non abbiano ricevuto comunicazione dell'eventuale rinvio della propria procedura sono invitate ad informarsi telefonicamente o telematicamente presso la cancelleria per avere conferma della celebrazione dell'udienza e verranno così notiziati in ordine all'orario in cui il processo che li riguarda verrà trattato;
- 3) il ruolo di udienza, contenente sia i rinvii che l'orario di trattazione delle cause, verrà comunicato dalla cancelleria e affisso all'ingresso dell'edificio almeno 3 giorni prima dell'udienza.

Con riferimento al **SETTORE PENALE** va evidenziato che la celebrazione dei processi penali in questo settore appare obiettivamente incompatibile con le tutele necessarie in ragione della situazione sanitaria esistente; questo perché abitualmente ogni processo prevede la presenza di soggetti ulteriori rispetto alle parti (come testimoni, consulenti, ecc.) con un quantitativo di presenze in ambienti chiusi che, rapportate alla concreta situazione logistica delle strutture, non appare gestibile in sicurezza.

Pertanto:

tutti i procedimenti fissati dal 12.05.2020 fino al 30.06.2020 (incluso) saranno, di norma, rinviati a data successiva al 30.06.2020, tenuto conto della necessità di rispettare i termini per le notifiche; verranno trattate esclusivamente le udienze filtro , le discussioni con la presenza degli avvocati nonché i procedimenti che, comunque, garantiscano il rispetto delle sigenze sanitarie in parola .

Per le prime udienze dei procedimenti penali, solo in caso di difensore di fiducia, le **notifiche** devono essere eseguite all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia e, per le notifiche nei confronti degli imputati già dichiarati assenti o contumaci, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass., n. 8729 del 2020; Cass., n. 52507 del 2014), le notifiche potranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore (di fiducia o d'ufficio);

per l'individuazione delle udienze di rinvio, ciascun Giudice di pace deve avere cura di rinviare alle date più prossime i processi ultratriennali e poi via via quelli più recenti;

il Responsabile di cancelleria, individuate celermente dai GdP, le date di rinvio secondo i criteri sopra individuati, ne cureranno la tempestiva comunicazione.

Sia le udienze civili che quelle penali verranno svolte nell'aula penale, unica aula che permette di mantenere le distanze previste per il contenimento del contagio, a porte chiuse, con accesso consentito solo ai difensori interessati.

I Giudici si alterneranno giornalmente nell'utilizzo dell'unica aula penale.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

In relazione a tutti gli Uffici del GdP:

- 1) **dal 12.05.2020 e fino al 30.06.2020**, le cancellerie saranno aperte al pubblico per due ore al giorno **(dalle 9:00 alle 11:00)**, e **l'ingresso al pubblico sarà consentito preferibilmente previo appuntamento telefonico e nei limiti di una sola persona per volta**, anche tenendo conto delle urgenze e delle scadenze degli adempimenti;
- 2) con specifico riferimento alle iscrizioni a ruolo, da subito e fino al 30.06.2020, saranno possibili mediante l'invio via PEC all'Ufficio di competenza (i cui indirizzi sono reperibili sul sito *internet* del Tribunale) di copia di tutta la produzione di parte e della documentazione necessaria (nota di iscrizione e attestazione di pagamento del contributo unificato);
- 3) gli avvocati avranno cura di:
 - a) procedere con le comparse in riassunzione per l'eventuale iscrizione a ruolo delle cause le cui prime udienze, indicate in citazione, ricadevano nel periodo di sospensione disposto dal 9.03.2020 all'11.05.2020;
 - b) tener conto, al momento della notifica degli atti di citazione o della scelta della nuova data per la riassunzione, che - dato il numero esiguo dei fascicoli trattati ad udienza a causa dell'emergenza sanitaria e il conseguente rinvio delle cause già fissate - le prime udienze di nuova iscrizione saranno fissate, verosimilmente, dopo il periodo feriale;
 - c) provvedere all'iscrizione a ruolo delle cause a ridosso della data prevista per la prima udienza in citazione.

Sondrio, 30 aprile 2020



Il Presidente del Tribunale

dott. Giorgio Barbuto

A handwritten signature in black ink that reads 'Giorgio Barbuto'.

